



CIRCOLARE n. 45/D

Roma, 13 agosto 2004

Protocollo: 2138/V

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n. 96 del 20 febbraio 2004, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 87 del 14 aprile 2004, recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sul supplemento ordinario n.64/L alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2004, n. 96, adottato in attuazione dell'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto con l'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stata prevista un'accisa ridotta per :

- il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- l'etere etilertbutilico (ETBE) derivato da alcool di origine agricola;
- gli additivi e i riformulati prodotti da biomasse utilizzati come additivi per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del suddetto regolamento, le aliquote ridotte previste dal citato articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a favore dei suddetti prodotti, sono applicate nell'ambito di un progetto sperimentale di durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo di spesa annua pari a euro 15.493.706,97 (già 30 miliardi di lire) ripartito tra i prodotti aventi titolo all'agevolazione.

Le ditte comunitarie, titolari di impianti di produzione e di miscelazione dei suddetti prodotti, che vorranno partecipare per l'anno 2004 all'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota ridotta, entro il limite massimo annuale di spesa ripartito secondo quanto previsto al comma 1 dell'art 3, dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane, Area gestione tributi e rapporti con gli utenti e, in copia, all'Area verifiche e controlli, tributi doganali e accise, laboratori chimici, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avvenuta notifica delle presenti disposizioni, attuative del regolamento n. 96 sopra citato, di cui rappresentano un'estratto (G.U.C.E. n. C 203 dell'11 agosto 2004).

L'istanza di cui sopra dovrà essere presentata con l'osservanza delle modalità e contenere le indicazioni prescritte dal regolamento (commi 3, 4 e 7 dell'articolo 3).

Il regolamento in esame si sofferma sui presupposti di natura tecnica rilevanti ai fini del trattamento agevolato di accisa a favore dei prodotti in questione.

Per la definizione di parametri tecnici da utilizzare per la concessione dell'agevolazione si è reso necessario condurre un'apposita sperimentazione (dettagliatamente descritta nell'allegato 1 del regolamento) al fine di individuare opportune metodiche di analisi chimica per accertare l'origine agricola del bioetanolo, determinare la percentuale di ETBE prodotto a partire da etanolo di origine agricola nelle miscele ETBE/MTBE (etil-terz-butil etere/metil-terz-butil etere) e individuare il rapporto quali/quantitativo tra i singoli componenti in miscela ETBE/MTBE. Per il raggiungimento del primo obiettivo (bioetanolo) sono state prese in considerazione tecniche analitiche isotopiche quali la spettroscopia di Massa dei Rapporti Isotopici (IRMS) e la scintillazione radioattiva del carbonio 14; per il secondo degli obiettivi (ETBE), sono state utilizzate tecniche di scintillazione liquida del carbonio 14; per il terzo (rapporto tra i componenti in miscela) è stata utilizzata una tecnica analitica gascromatografica.

Alla verifica, ai fini fiscali, dei requisiti tecnici dei prodotti ammessi al progetto sperimentale provvede questa Agenzia con le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento. L'attività in questione è finalizzata a verificare la conformità dei prodotti ai parametri di cui agli allegati al regolamento n.2 (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola), n.5 (miscele) e n. 6 (etanolo, ETBE, additivi e riformulati da biomasse).

L'idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento all'intero ciclo di vita per il bioetanolo di origine agricola e per l'ETBE derivato da alcole di origine agricola è stabilita dal Ministero per le politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito provvedimento (articolo 2, comma 4, ed allegato n.3 del regolamento; per gli additivi e riformulati prodotti da biomasse, la predetta idoneità è stabilita con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (articolo 2, comma 5 ed allegato n. 4).

Ciò premesso, per quanto riguarda l'articolato si segnala in particolare che:

- l'articolo 1 fornisce disposizioni di carattere generale, definendo la portata del progetto sperimentale triennale di agevolazione;
- l'articolo 2 definisce i requisiti tecnici dei prodotti e delle miscele ammesse al progetto sperimentale;
- l'articolo 3 descrive la procedura per la partecipazione al progetto triennale sperimentale fornendo notizie in merito ai dati da indicare nell'istanza per l'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota di accisa ridotta entro i limiti massimi di spesa annuali indicati e alle modalità di predisposizione della relazione a consuntivo delle ditte assegnatarie da presentare entro il mese di gennaio successivo a quello di presentazione delle istanze;
- l'articolo 4 fornisce disposizioni in merito ai criteri da seguire per l'assegnazione delle quote;
- l'articolo 5 detta disposizioni sugli impianti di produzione e di miscelazione, le procedure di denaturazione del bioetanolo destinato all'impiego diretto nella trazione, alla produzione di ETBE o alla miscelazione con benzine carburanti nonché sulle procedure per la determinazione e concessione del beneficio con il sistema del credito d'imposta;
- l'articolo 6 stabilisce le modalità di controllo del rispetto dei requisiti tecnici previsti dal regolamento da parte dell'Ufficio tecnico di finanza ovvero dell'Ufficio delle dogane ove istituito;
- l'articolo 7 definisce le procedure di trasferimento dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato;
- l'articolo 8 consente che le miscele dei prodotti indicati nello stesso, che rispettano le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 5, possono essere avviate al consumo presso la rete di distribuzione stradale ed autostradale di carburanti nonché presso utenti extra rete.

Si fa riserva di ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio per l'attuazione del predetto regolamento.

La presente circolare è stata approvata dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 7 giugno 2004.

*per Il Direttore dell'Area Centrale a. p.f.
(Dr. Paolo Pantalone)*